

Avv. Vincenzo La Cava  
Via Cesare Battisti, 108  
98123 MESSINA  
avv.vincenzolacava@giuffre.it

TRIBUNALE DI MESSINA

-SEZIONE LAVORO-

Ricorso ex art 414 cpc con istanza ex art 700 cpc

La Prof.ssa ALLIA SIMONA, nata a Messina il 28.08.1978 ed ivi residente in Via Contesse n. 10 pal. Del Moro, c.f. LLASMN78M60F158O, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vincenzo La Cava del Foro di Messina, c.f. LCVVCN74D13F158Q), con studio in Via Cesare Battisti, 108 ed ivi elettivamente domiciliata, che intende ricevere le comunicazione e biglietti di cancelleria avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it; fax 090.346288, giusta procura rilasciata in calce al presente atto su foglio separato

**contro**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;

Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, in persona del direttore p.t.;

Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, in persona del direttore p.t.;

\*\*\*\*\*

La ricorrente, docente a tempo indeterminato dal 1.09.2014, classe di concorso scuola secondaria di I grado posto sostegno, attualmente in servizio presso l'I.C. Albino Luciani di Messina (doc. 1).



La ricorrente è madre della piccola Emma Saia nata a Messina il 16.09.2017 (inferiore a tre anni) e risiede a Messina con la piccola ed il coniuge signor Gianluca Saia, che presta la propria attività lavorativa presso l'azienda Giuntabus trasporti srl sede di Messina (doc. 2, 3).

In concomitanza delle operazioni di mobilità annuale (utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie) per l'a.s. 2019/2020, ricorrendone i presupposti, la ricorrente ha proposto istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art.42 bis del D.Lvo 151/2001 chiedendo agli AA.TT. di Catania e Messina di essere assegnata ad una sede di servizio ubicata nel comune di Messina secondo l'ordine di cui alla domanda ed al fine di tutelare e garantire la crescita della minore (doc. 4).

L'istanza formulata dalla ricorrente è rimasta **priva di riscontro** da parte di entrambi gli ambiti territoriali.

Ebbene tale diniego, da intendersi come rifiuto, opposto dall'Amministrazione appare quindi illegittimo per violazione della norma di rango legislativo di cui all'art. 42 bis D.Lgs 165/2001, norma imperativa in quanto volta alla tutela di interessi e principi costituzionalmente garantiti dagli artt. 29, 30 e 31 Cost., i quali nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro incombenti nei confronti della prole, con ogni evidenza promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti come appunto l'art. 42 bis D.Lgs n. 151 del 2001 a rendere effettivo l'esercizio di tale attività.

Ebbene detto rigetto cozza con il riepilogo elaborato a



seguito dei trasferimenti per l'anno scolastico 2019/2020 scuola secondaria di I grado posto sostegno laddove emerge che nell'ambito scelto dalla ricorrente sono residuati in organico posti vacanti e disponibili (doc. 5, 5a).

Il predetto silenzio/diniego è, pertanto, illegittimo e la ricorrente ha certamente diritto al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 per i seguenti

#### MOTIVI

##### 1. Violazione e falsa applicazione dell'art 42 bis del Decreto Legislativo n. 151/2001

Il provvedimento di diniego/rigetto deve ritenersi illegittimo e deve essere revocato.

L'istanza di assegnazione temporanea formulata dalla ricorrente trova fondamento nelle disposizioni di cui all'art 42 bis del Decreto Legislativo n. 151/2001 ("Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità"), che reca in sé un complesso di norme inderogabili in peius per il lavoratore senza possibilità di limitazione e/o esclusione di settori come quello in materia scolastica .

Difatti la predetta disposizione normativa è inserita nel T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità con il quale il legislatore ha inteso perseguire una serie di importanti finalità quale quella di tutelare la salute psico-fisica della lavoratrice madre, la salute del nascituro e quella infine di garantire il diritto del figlio sia naturale che adottivo a godere dell'assistenza materiale ed affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita.



In particolare, l'art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001 riconosce che *“il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo uno comma due del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso il dissenso devono essere comunicate all'interessato entro 30 giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.”*.

Come emerge dal tenore letterale della disposizione, al fine di contemperare tale valore con le esigenze di servizio della P.A. di provenienza, il diritto è subordinato alla sussistenza di due condizioni: che sia presente un posto vacante e disponibile presso l'Amministrazione di destinazione e che la permanenza in servizio nell'originaria sede del dipendente non sia necessaria a garantirne il regolare funzionamento, sicché non sia necessario il ricorso a nuove assunzioni.

La disposizione sopra riportata in qualche modo si sovrappone (e si aggiunge) differenziandosi alla disciplina sui trasferimenti e sulle assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo, contenuta nel D. Lgs. n.



297/1994, che include le esigenze di famiglia, tra i titoli da valutare in materia di trasferimento (v. artt. 462 e 463), e prevede la concessione delle assegnazioni provvisorie per le “sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute” (v. art. 475, comma 5), comunque anche queste da attuarsi previa la compilazione di un’apposita graduatoria e nei confronti di coloro che abbiano chiesto il trasferimento e non l’abbiano ottenuto la cui applicabilità è subordinata all’esistenza di posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l’intero orario di cattedra ed anno scolastico”.

Inoltre la prevalente giurisprudenza cautelare ha affermato che esso costituisce istituto diverso dall’assegnazione provvisoria di fonte contrattuale - la quale, invece, è diretta a favorire la mobilità territoriale dei dipendenti in funzione delle singole e soggettive condizioni del richiedente - e che è applicabile anche ai casi di mobilità interna alla medesima amministrazione, ivi compresi i docenti dipendenti del MIUR (cfr. Tribunale di Milano, ordinanza n. 32285/2016).

Ciò evidenziato deve essere ammessa l’applicabilità dell’art. 42-bis del D.Lgs. nel settore scolastico - nella fattispecie in esame la ricorrente ha dimostrato di essere madre della piccola Emma Saia nata a Messina il 16.09.2017 (quindi di età inferiore ai tre anni, sia al momento della presentazione della domanda di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 sia al momento del



deposito del presente ricorso) e di risiedere a Messina con la piccola ed il coniuge signor Gianluca Saia, che presta la propria attività lavorativa presso l'azienda Giuntabus trasporti srl sede di Messina (doc. 6). A ciò si aggiunga che sussistono i posti di insegnamento nella scuola secondaria di primo grado posto di sostegno, per l'anno scolastico 2019/2020 nel comune di Messina.

Ne consegue che la mancata risposta dell'amministrazione deve ritenersi illegittima per la ritenuta inapplicabilità dell'art. 42-bis sia perché nell'ambito territoriale di Messina, prima scelta indicata dalla ricorrente, risultano tutt'ora disponibili numerosi posti vacanti, sia perché l'Istituzione di provenienza (Ambito territoriale di Catania) non ha motivato né comunicato alla ricorrente l'eventuale dissenso alla assegnazione temporanea della stessa presso l'ambito dalla stessa indicato con istanza.

In proposito va, appunto, rilevato che l'Ambito Territoriale di Messina non ha risposto con provvedimento espresso di diniego alla domanda formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 42-bis D.Lgs. n. 151/2001, nonostante il legislatore a fronte di confliggenti interessi di rango costituzionale - l'unità familiare del dipendente pubblico, da un lato, ed esigenze di servizio, dall'altro - abbia previsto in capo alla P.A. l'onere di fornire una specifica motivazione delle ragioni di carattere organizzativo eventualmente ostative della chiesta assegnazione, motivazione tale da consentire al lavoratore di verificare l'effettività delle ragioni addotte.



La giurisprudenza di merito ha stigmatizzato reiteramente il superiore principio, uniformandosi all'indirizzo della magistratura civile di Brindisi, Lecce, Monza e Bari, riconoscendo il diritto del docente con figli di età inferiore a tre anni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42bis D.lgs. 151/01, di godere della c.d. "assegnazione temporanea triennale" "... per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione". (Tribunale di Cagliari, Trib. Venezia, Trib. Pavia, Trib. Messina, Trib. Marsala) (doc. 7, 8, 9, 10).

Orbene nel caso di che trattasi nell'ambito indicato dalla ricorrente presso il comune di Messina, sede di servizio del coniuge, vi sono posti vacanti e disponibili con la conseguenza che deve essere ordinato all'amministrazione resistente di disporre l'assegnazione temporanea anche in forma frazionata e dal triennio scolastico 2019/020 su uno di tali posti ed in mancanza nei comuni vicini.

Sotto tale primo profilo il ricorso deve essere accolto.

2.. Illegittimità del diniego. Carenza di motivazione e mancanza della prova; applicazione della norma di rango superiore;

L'immotivato rigetto opposto dall'Amministrazione



appare quindi illegittimo per violazione della norma di rango legislativo di cui all'art.42 bis D.L.vo 165/2001, cui deve riconoscersi il rango di norma imperativa (o derogabile) in quanto volta alla tutela di interessi e principi costituzionalmente garantiti dagli artt. 29, 30 e 31 Cost.

I predetti principi costituzionali nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro incombenti nei confronti della prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti - come appunto l'art. 42 bis d.lg. n. 151 del 2001 - a rendere effettivo l'esercizio di tale attività.

A ben vedere, essendo l'istanza inoltrata in occasione delle operazioni di mobilità per l'anno 2019/2020 e quindi in presenza di numerosi posti vacanti destinati proprio alla mobilità temporanea, non poteva ragionevolmente opporsi alcun rifiuto, tantomeno tacito, da parte dell'Amministrazione resistente ne subordinando alle operazioni di assegnazione provvisoria .

Sul punto si precisa che il sistema delle precedenze disposto dal C.C.N.I. per le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. 2019/20 colloca le lavoratrici madri ed i lavoratori padri tra le ultime posizioni, dopo i beneficiari della L. 104/92, con chance di accoglimento delle relative istanze nulle, maggiormente in province in cui vi è carenza di posti con enorme pregiudizio per la tutela del minore.

L'istituto dell'assegnazione temporanea, pertanto, è pienamente applicabile anche al comparto scuola della P.A.



ed il docente, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla norma, potrà addirittura cumulare la domanda di “assegnazione temporanea” con quella di “assegnazione provvisoria”.

Da quanto sopra riassume, dunque, che lavoratrici madri e lavoratori padri dipendenti del comparto scuola della Pubblica Amministrazione (docenti, educatori e personale A.T.A.), oltre alla domanda di trasferimento e/o alla domanda di assegnazione provvisoria ed unitamente a queste, possono presentare l’ulteriore e diversa domanda di assegnazione temporanea, disciplinata dall’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001.

In tal senso i Tribunali di Lecce, Brindisi, Monza e Bari, il Giudice del Lavoro di Salerno con l’Ordinanza del 17/12/2012, dopo aver rimarcato la diversità di ratio e presupposti applicativi tra l’istituto dell’assegnazione temporanea – disciplinato dall’art. 42 bis D.Lgs.151/2001 – e quello dell’assegnazione provvisoria (disciplinato dagli artt. 7-9 del CCNI sulle assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie per il personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2012/2013), sancisce ancora una volta la piena applicabilità dell’art. 42 bis al comparto scuola della P.A.

La Giurisprudenza del Lavoro ha definitivamente chiarito che, da un lato, sul piano interpretativo e sistematico, non v’è alcun motivo per ritenere che i due tipi di assegnazione (provvisoria e temporanea) siano identici, ovvero alternativi, nel senso che una escluda automaticamente l’applicazione dell’altra e, dall’altro, che il



modus operandi abitualmente seguito dagli UU.SS.PP. nella valutazione delle istanze (quello di accordare priorità all'istruttoria di quelle di assegnazione provvisoria e subordinare l'accoglimento delle istanze ex art. 42 bis alla verifica della sussistenza di posti residui), è illegittimo, risolvendosi nella costante disapplicazione della disposizione legislativa di cui all'art. 42 bis.

Come chiarito in giurisprudenza, in particolare, l'assenso dell'Amministrazione previsto dall'art. 42 bis, D.lgs. n. 151 del 2001, in tema di assegnazione temporanea dei pubblici dipendenti con figli minori fino a tre anni di età, non può che inserirsi nell'ottica della comparazione delle esigenze datoriali di funzionale organizzazione degli uffici con quelle del lavoratore tutelate dall'istituto de quo (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 12 maggio 2008 , n. 249).

A ciò si aggiunga che l'amministrazione scolastica non ha in alcun modo fornito prova delle proprie esigenze datoriale, anzi tutt'altro, la ricorrente ha fornito prova dell'esatto contrario.

Orbene l'interpretazione razionale della norma impone di ritenere, infatti, che tale requisito non sia funzionale a consentire all'Amministrazione di esprimere valutazioni meramente arbitrarie, come quella evidenziata facendo riferimento a situazioni di organico ormai superate e non più attuali, perché diversamente il requisito della motivazione del dissenso che ne implica la sindacabilità, non avrebbe senso alcuno.



Esso, pertanto, non può che essere considerato funzionale a consentire all'Amministrazione di esprimere le esigenze datoriali che non possono che essere quelle di servizio, ovvero di corretta e funzionale organizzazione degli uffici di appartenenza del prestatore di lavoro.

E' stato inoltre ritenuto, che la disciplina dell'art. 42 bis T.U. 151/2001 configura un diritto soggettivo in capo allo stesso lavoratore richiedente e non una mera facoltà in capo all'amministrazione di concedere discrezionalmente il trasferimento di sede, alla luce del principio di completezza dell'ordinamento giuridico che non ammette vuoti normativi né norme inutili o ridondanti.

Quanto sopra trova anche conferma in due pronunce del TAR Friuli Venezia Giulia che, per ben due volte (sentenza 706/2004 e 240/2005), con riferimento al medesimo ricorrente, ha annullato due distinti provvedimenti con i quali veniva negata la concessione del beneficio in argomento.

In particolare il giudice amministrativo, facendo espresso richiamo al precetto posto dall'art. 31 della Costituzione, ha evidenziato come *“l'amministrazione, nell'utilizzo del suo potere discrezionale di valutare la domanda della richiedente, .....deve analizzare con particolare attenzione la situazione dell'ufficio di provenienza onde verificare, dandone specificatamente conto in motivazione, se ed in che termini l'accoglimento della domanda della ricorrente porterebbe all'ufficio di appartenenza un concreto, effettivo ed irrimediabile disagio, tale da indurre a ritenere che le esigenze di servizio debbano avere*



*priorità rispetto alla tutela della maternità costituzionalmente sancita”.*

La citata pronuncia del Tar Friuli si adatta pienamente alla vicenda per cui è causa, dove l'Amministrazione non ha per nulla analizzato, se ed in che termini l'accoglimento della domanda della ricorrente avrebbe portato all'ufficio di appartenenza un concreto, effettivo ed irrimediabile disagio.

Emerge, quindi, come gli elementi che devono essere sottesi alla motivazione del dissenso appaiono necessariamente connessi ad un “disagio” per l'Amministrazione tale da prevalere rispetto alla tutela costituzionalmente prevista in favore della famiglia.

Inoltre in merito alla illegittimità del provvedimento si rileva come il Giudice del lavoro di Viterbo con ordinanza del 3 aprile 2014, ha acclarato il principio secondo cui la norma dell'art. 42 bis d.lgs 151/2001, richiedendo che il diniego del beneficio sia motivato, pone sull'Amministrazione l'onere di fornire prova della fondatezza dello stesso, non potendosi limitare ad affermare il carattere discrezionale della concessione del beneficio.

Pertanto, un diniego inconsistentemente o pretestuosamente motivato, ossia un diniego carente nell'indicare quali concrete ragioni organizzative ostino a concedere la mobilità temporanea, è illegittimo e può essere disapplicato dal Giudice del lavoro anche in via anticipatoria; infatti, la «tutela della prole [...] non troverebbe adeguata attuazione qualora occorresse



attendere la celebrazione di un giudizio ordinario», né risulterebbe possibile una riparazione equivalente della lesione

Ebbene detto ingiustificato diniego risulta quindi inidoneo a fornire alle lavoratrici madri e lavoratori padri con figli di età inferiore a tre anni, la concreta possibilità di ricongiungersi alla propria famiglia ed alla propria prole, seppur temporaneamente (tre anni), e nella fase più delicata della crescita della stessa.

Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere accolto.

3. Violazione e falsa applicazione dei principi di tutela e della crescita del minore artt. 29, 30 e 31 della Costituzione

La norma invocata rientra inequivocabilmente tra quelle poste a tutela dei valori inerenti la famiglia e, in particolare, la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, assicurati dagli artt. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione i quali, nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro assegnati nei confronti della prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti a rendere effettivo l'esercizio di tale attività.

Lungi dal mirare a riconoscere un beneficio al lavoratore, dunque, nell'esclusivo interesse del minore, vero soggetto debole della tutela, l'art. 42 bis D.lgs. n. 151/2001 va applicato nel caso di specie, avendo la norma la finalità precipua di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età e la loro



contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita, garantendo, in tal modo, la massima unità familiare e salvaguardando esclusivamente le esigenze organizzative e funzionali della P.A., allorché pone quale condizione di applicabilità del beneficio la "... sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva".

Il legislatore ha quindi inteso garantire il diritto del figlio sia naturale che adottivo a godere dell'assistenza materiale e affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita, come tradito anche dal fatto che la norma è contenuta nell'ambito del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, nel contesto della c.d. legge sui congedi parentali (L. del 8.3.2000 n. 53).

Anche sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto.

Istanza cautelare

In ordine alla sussistenza del fumus boni iuris

Alla luce di quanto esposto sulla base di una *summaria cognitio*, sussiste il predetto requisito , a tal fine e ci si riporta ai superiori motivi.

In ordine al periculum in mora

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere l'esito del giudizio ordinario determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente e per il minore, attesi i tempi del giudizio ordinario.

Difatti sussiste il rischio che, il decorso del tempo,



possa pregiudicare i suoi rapporti con il figlio di età inferiore ai tre anni, con lesione tanto degli interessi di quest'ultima, quanto dei diritti connessi alla genitorialità.

L'irreparabilità del pregiudizio deriva dal danno che il rapporto genitore/figlio potrà subire a causa di una persistente distanza di uno dei componenti del nucleo familiare e dalla perdita di possibilità, per uno dei genitori, di occuparsi in maniera adeguata di un figlio di età inferiore ai tre anni, come tale particolarmente bisognosa di continuità affettiva.

La distanza tra la sede di lavoro (Catania) e il Comune ove risiede con il proprio nucleo familiare (Messina), costituito da una figlia di tenera età e dal coniuge, e l'orario di servizio osservato, impediscono alla ricorrente di poter affrontare quotidianamente questo tragitto, togliendole la possibilità di assistere il proprio bambino, con le attenzioni ed il tempo che richiede con grave compromissione dell'unità familiare.

La ricorrente, infatti, all'esito della procedura di mobilità per l'anno scolastico 2019/020 non ha ottenuto il trasferimento, con la conseguenza che la stessa **dal 1 settembre 2019** dovrà lasciare la minore con contestuale disgregazione del nucleo familiare (doc. 12).

In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di merito e, più precisamente, il Tribunale di Siracusa con ordinanza collegiale del 29.10.2012, *"i tempi dedicati ai quotidiani spostamenti per raggiungere la sede di lavoro e per fare rientro a casa a fine giornata finiscono col comprimere in modo*



*apprezzabile i tempi dedicati dalla ricorrente alla cura del figlio”.*

Peraltro l’istituto invocato ha la finalità di consentire l’avvicinamento del docente alla casa familiare a presidio dei valori costituzionali quali l’art. 29 Cost. e l’art. 31 commi 1 e 2 Cost., che tutelano in modo chiarissimo l’unità familiare e, soprattutto la delicata fase dei primi anni di vita del bambino, nei quali, notoriamente, vige un fortissimo bisogno delle cure materne.

Inoltre il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con provvedimento del 13.9.017 su ricorso patrocinato da questo difensore ha ritenuto che *“la mancata concessione del nulla osta impedisce all’istante, titolare presso l’Istituto F. Lippi di Prato, di dedicarsi in maniera adeguata alla cura del proprio figlio in tenerissima età unitamente al marito, che risiede e lavora a Messina, e rischia quindi di pregiudicare in modo irreparabile quell’interesse del minore che la norma invocata mira appunto a tutelare”* .

In ultimo anche il Tribunale di Pavia ha sancito *“durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria sarebbe pregiudicato il diritto della piccola Laura a crescere con l’assistenza di entrambi i genitori, diritto tutelato per l’appunto dall’ art. 42-bis del d.lvo 151/2001”* .

Ciò posto la ricorrente, come sopra rappresentata difesa e domiciliata, chiede che l’Ill.mo Giudice del Lavoro voglia accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e contestualmente ex art 700



c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente e del minore;

2. Accertare e dichiarare, che la ricorrente ha diritto all'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. 151/01, su una delle sedi disponibili del comune di Messina e comunque secondo l'ordine di cui alla domanda compatibile ai bisogni del minore;

3. Conseguentemente ordinare alle amministrazioni resistenti di disporre l'assegnazione temporanea della ricorrente ex art. 42 bis D. Lgs. 151/01, su una delle sedi disponibili del comune di Messina quale docente di scuola secondaria di primo grado con la domanda di assegnazione temporanea compatibile con le esigenze di crescita del minore e della unità familiare, anche in sovrannumero;

4. Ordinare al Ministero di adottare ogni altro provvedimento cautelare ritenuto opportuno, secondo le ulteriori circostanze concrete dedottesi in attenzione, idoneo ad assicurare alla ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito, con particolare riferimento alla condanna dei resistenti all'immediata assegnazione temporanea in favore della ricorrente, ex art. 42 bis D. Lgs. 151/01, su una delle sedi disponibili del comune di Messina secondo l'ordine di cui alla domanda richieste con la domanda di assegnazione temporanea.

5. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.



Nota fiscale: ai fini del versamento del contributo lo stesso soggiace al versamento di Euro 259,00 (doc. 13).

Messina 03.07.2019

*Avvocato*  
*Vincenzo La Cava*

